

## **TI\_GERICHTE 17.2008.24 vom 16. März 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2008.24\\_d20090316](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.24_d20090316)

FR: TI\_GERICHTE 17.2008.24 du 16 mars 2009

IT: TI\_GERICHTE 17.2008.24 del 16 marzo 2009

### **Regeste**

Infrazione alla LF sugli stupefacenti. Vizi essenziali di procedura: tardività della censura. Censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti. Intervenuta prescrizione in applicazione della lex mitior. Commisurazione della pena. Annullamento della multa per mancanza di motivazione

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguarda l'intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo che si possa rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29, sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a). In concreto, nella misura in cui il ricorrente individua la violazione procedurale nel fatto che agli atti vi è uno scritto in cui vengono effettuati accertamenti di natura peritale senza che sia stata rispettata la procedura di cui agli art. 142ss CP, la sua censura è irricevibile per tardività. Egli, infatti, avrebbe dovuto sollevarla al dibattimento chiedendo l'accertamento della nullità o dell'inutilizzabilità dell'atto che egli pretende essere stato acquisito in modo proceduralmente irritato. Nella misura in cui, invece, la censura è rivolta all'utilizzo fatto dal pretore di tale atto, essa cade nel vuoto. Lo scritto del farmacista cantonale è un atto dell'incarto di cui il giudice poteva legittimamente fare uso e di cui poteva valutare il valore probante in funzione di diversi elementi, fra cui la competenza professionale e l'esperienza dell'estensore dello scritto. E' ciò che in concreto ha fatto il pretore senza in alcun modo attribuire allo scritto valore peritale. Il pretore ha utilizzato le informazioni sulla differenza del prezzo di vendita dei semi di canapa in funzione del loro utilizzo (se industriale o meno) in esso contenute. Si tratta di un utilizzo cui non può essere mosso appunto alcuno. Vista la competenza della persona da cui emanava lo scritto e l'assenza di indicazioni contrarie – che, peraltro, la difesa non soltanto non ha fornito ma nemmeno ha tentato di fornire – il pretore ben poteva utilizzare le informazioni fornite dal farmacista cantonale.

#### **E. 3**

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporre una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove

siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 173 consid. 3.1 pag. 178; 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

### **E. 3.1**

Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Perché un accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile o finanche inesatto. E' necessario che esso sia manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 2.1 pag. 219).

### **E. 3.2**

Nella sua sentenza, il pretore ha ritenuto indizianti del fatto che le piantine che RI 1 ha venduto erano destinate a scopo stupefacente i seguenti elementi: - i semi dai quali venivano prodotte le talee poste in vendita provenivano dall' \_\_\_\_\_ ed avevano un costo minimo di diversi franchi al pezzo quando, invece, i semi per la coltivazione di canapa industriale vengono venduti a circa fr. 10.- al kg (ca. 30.000 semi); - la coltivazione delle piantine veniva fatta con il metodo indoor, atto " in particolare a far accrescere considerevolmente il tenore di THC delle piantine" ; - l'ammissione fatta da RI 1 di avere prodotto – perlomeno nei primi anni di apertura del negozio – talee anche per altri canapai; - l'assenza di contabilità del negozio " come del resto avvenuto negli altri negozi attivi nel settore della canapa" (consid 7b pag. 7 sentenza impugnata). Quanto all'aspetto soggettivo, il giudice di prime cure ha rilevato che durante l'inchiesta RI 1 è stato definito " uno che di canapa sa tutto ", che " è una specie di enciclopedia vivente oltre che un grande coltivatore, un esperto di lampade per le piantagioni domestiche, di fertilizzanti e radicanti, di sementi e di talee " e che ha, pure, scritto articoli sull'argomento pubblicati sulle riviste italiane specializzate " \_\_\_\_\_ " e " \_\_\_\_\_ ". Pertanto – ha detto il pretore – RI 1 " non è credibile quando afferma di non avere avuto motivo di ritenere che fossero piante destinate ad avere un elevato tenore di THC. Egli, infatti, pur sapendo che il THC è la sostanza attiva della canapa, in poche parole lo stupefacente contenuto nella pianta (cfr. act 2, verbale RI 1 24.9.2003, pag. 7), non ha mai effettuato verifiche specifiche sulle piantine da lui prodotte e smerciate (...) per tutte le motivazioni addotte nell'evenienza concreta ci si trova di fronte, visti oltretutto l'età, la competenza, l'attività professionale nel settore e le conoscenze specifiche dell'accusato (cfr. documentazione agli atti) ad una situazione perlomeno di dolo eventuale " (sentenza pag. 8 e 9 consid. 7c).

### **E. 3.3**

Il ricorrente rileva come la circostanza – che, insieme ad altre il giudice ha usato per fondare l'accertamento del carattere stupefacente delle talee – secondo cui i semi da cui venivano prodotte le talee provenivano dall' \_\_\_\_\_ ed avevano un costo minimo di diversi franchi al pezzo sia destituita di fondamento probatorio. Infatti – continua il ricorrente – non tutti semi da lui acquistati e venduti al prezzo unitario di alcuni franchi sono stati qualificati dal procuratore pubblico e dal farmacista cantonale come potenzialmente stupefacenti. Non essendo possibile stabilire con quali categorie di semi siano state ottenute le talee vendute dal 2001 in poi, dal fatto che i semi erano stati

acquistati in \_\_\_\_\_ al prezzo unitario di alcuni franchi non è possibile dedurre alcunché di certo in relazione al carattere stupefacente della pianta da essi prodotta. Nemmeno il metodo di coltivazione può – secondo il ricorrente – essere ritenuto indiziante né della volontà di ottenere piante stupefacenti né dell’effettivo ottenimento di piante con tali caratteristiche: “ l’asserzione secondo cui la coltivazione indoor accrescerebbe il tenore di THC è contestata e non è mai stata provata nel corso della procedura. Di certo – continua il ricorrente – non costituisce un fatto notorio” (ricorso pag. 4). Nemmeno – a mente del ricorrente – può essere ritenuto indiziante del carattere stupefacente delle piantine vendute il fatto che egli abbia prodotto e venduto ad altri canapai poiché non vi sarebbe “ nessun motivo di ritenere che le talee prodotte negli anni ’90 fossero dello stesso tipo di quelle prodotte dal 2001 in poi” . Ritenuto come manchi “ qualsiasi constatazione sostenibile sul tenore di THC delle talee e qualsiasi accertamento oggettivo” , l’accertamento del primo giudice è – sempre secondo il ricorrente - arbitrario anche perché si fonda su una valutazione unilaterale degli indizi poiché, in particolare, il giudice avrebbe “ omesso di considerare quegli elementi di fatto che distinguono marcatamente l’accusato dai cosiddetti canapai di cui egli avrebbe dovuto tener conto a sua discolpa ”. In particolare, il giudice avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il suo negozio ha sempre effettivamente venduto prodotti derivati dalla canapa ad uso non stupefacente così come fa tuttora “ tant’è che il suo negozio è aperto tuttora malgrado l’operazione indoor ”. Altrettanto arbitrario – poiché non sostanziato da alcun elemento dell’inchiesta – sarebbe, secondo il ricorrente, ritenere che l’assenza di contabilità sia una caratteristica propria ai canapai che vendevano canapa stupefacente. In sintesi, mancandone l’analisi o la prova dell’effettivo loro utilizzo (per es., tramite l’interrogatorio degli acquirenti), mancherebbe qualsiasi prova sull’idoneità oggettiva delle talee a produrre piante stupefacenti. Inoltre, dal profilo soggettivo, il giudice di prime cure non avrebbe – secondo il ricorrente – dimostrato la sua volontà di produrre talee idonee a generare piante ad uso stupefacente. Egli – sostiene – ha “ sempre escluso l’impiego stupefacente delle talee”. Prova di questo sarebbe – sempre secondo il ricorrente – “ che dal 2001 – per ammissione dello stesso pp e del giudice de quo – egli ha cessato di vendere semi di tipo suscettibile di essere impiegato con scopi stupefacenti: non si vede per quale motivo avrebbe dovuto vendere d’altra parte talee suscettibili di essere considerate tali.”

### **E. 3.4**

Va, qui, ricordato che il TF ha ormai più volte avuto modo di stabilire che la canapa è uno stupefacente quando contiene un tasso di THC dello 0,3% (DTF 126 IV 198; 124 IV 44) e, sempre più volte, ha avuto modo di precisare che l’analisi che permette di determinare il tenore di THC non è il solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente della canapa che può, invece, essere stabilito anche grazie ad indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 6S.363/2001/ROAD).

### **E. 3.5**

In concreto, l’accertamento effettuato dal primo giudice sul carattere stupefacente delle talee vendute dal ricorrente è lungi dall’essere arbitrario. Le censure ricorsuali fatte a proposito del carattere indiziante degli elementi considerati dal giudice di prime cure sono al limite del pretestuoso. Da un lato, le considerazioni circa i semi sono, evidentemente strumentali. E’, infatti, assolutamente irrilevante che per alcuni di essi, il ricorrente non sia stato perseguito. Il suo mancato perseguimento per la detenzione di alcuni semi può avere avuto molteplici cause (fra queste, una magari generosa applicazione del principio in dubio

pro reo) e non va ad incidere in nessun modo sulla circostanza – certa e che non abbisogna ormai più di particolari atti istruttori – che i semi per la coltivazione della canapa industriale (cioè della canapa da cui non si vuole un effetto stupefacente) si acquistano al chilo e costano pochissimo (una decina di fr. per circa 30.000 semi). Chi utilizza semi dal costo elevato quali quelli usati dal ricorrente lo fa soltanto perché essi sono semi prodotti da piante che già avevano un elevato tasso di THC e perché da essi vuole produrre piante con tenore di THC altrettanto elevato. Sostenere che il prezzo dei semi usati non ha valore indiziante significa andare oltre il buon senso comune: non occorre essere sperimentati economisti per comprendere che commerciare piantine di canapa ottenute da semi così costosi senza sfruttarne la natura stupefacente è operazione economicamente suicidale. La canapa giustifica costi di produzione elevati soltanto se se ne vuole, se se ne ottiene e se se ne sfrutta il carattere stupefacente. Altrettanto al limite del temerario sono le considerazioni circa la non rilevanza del metodo di coltivazione applicato. Contrariamente all'assunto ricorsuale, è ormai cosa notoria che la coltivazione di talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo di ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato. E' peraltro anche notorio – poiché risulta da una serie di studi pubblicati che sono stati recepiti in numerose sentenze delle nostre corti penali – che tale metodo di coltivazione è atto ad ottenere piantine con un elevato tenore di THC tanto che nella canapa sequestrata nell'ambito delle numerose operazioni indoor avviate ad inizio 2003 e proseguite intense in quell'anno sono stati rilevati tassi di THC varianti da un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr, ad esempio, cfr., ad esempio, i dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in [www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni\\_z/indoor%20procuratori.pdf](http://www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf) e i dati rilevati dal farmacista cantonale e presentati nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003, pubblicati anche in [www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstamp.pdf](http://www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstamp.pdf) ). Valgono, qui, le considerazioni fatte per l'utilizzo di semi acquistati ad un prezzo unitario di diversi franchi. Nessuno – nemmeno il più ingenuo degli uomini o il coltivatore più inesperto – affronta le spese per l'impianto e l'utilizzo dell'attrezzatura necessaria alla coltivazione indoor per coltivare canapa che non deve essere utilizzata quale stupefacente. La canapa che viene usata a scopi industriali, infatti, cresce tranquillamente e senza bisogni di particolari procedimenti o attenzioni in qualsiasi campo all'aperto. Usare il metodo indoor per la coltivazione di canapa industriale che può essere venduta – ed è un fatto notorio che non abbisogna di particolari dimostrazioni – soltanto ad un prezzo irrisorio significa rendere manifestamente fallimentare sin dall'inizio qualsiasi attività commerciale centrata su di essa: pretendere di aver agito in tal senso significa sostenere argomenti del tutto inverosimili poiché contrari al normale andamento delle cose. Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi due soli indizi, interpretati anche alla luce della considerevole esperienza professionale specifica del ricorrente e della grande competenza in materia di canapa che gli veniva riconosciuta, il pretore poteva, senza arbitrio, da un lato, considerare che le talee erano coltivate per massimizzare il tasso di THC ed erano vendute per il loro carattere stupefacente e, d'altra parte, che il ricorrente aveva messo sul mercato tali talee consapevole del loro carattere e del loro utilizzo quale stupefacente. L'accertamento di un dolo eventuale – e non del dolo diretto – su questa questione è un accertamento a lui oltremodo favorevole. L'utilizzo dei semi acquistati in \_\_\_\_\_ ad alto prezzo e l'utilizzo del metodo di coltivazione indoor ben potevano essere ritenuti dal giudice di prime cure come indizianti in modo sufficiente sia del carattere stupefacente delle talee

vendute sia della volontà del ricorrente di produrre canapa da utilizzare come stupefacente sia della messa in commercio consapevole di canapa stupefacente (cfr, per un caso simile, CCRP 17.8.2006 in re T. e B.). La modesta cifra d'affari asseritamente realizzata non basta a togliere carattere indiziante agli elementi succitati: essa è, semmai, soltanto funzione delle piccole dimensioni della coltivazione. Né basta il fatto che il negozio sia tuttora attivo: la sua permanenza può, tutt'al più, essere considerata indiziante della riconversione dell'attività commerciale. Né basta l'asserzione secondo cui il ricorrente ha sempre escluso l'utilizzo stupefacente della canapa che lui vendeva: ben poteva il pretore, a fronte degli elementi surricordati, ritenere questa dichiarazione puramente strumentale e unicamente finalizzata a sminuire le effettive responsabilità del ricorrente. Pertanto, senza che sia necessario valutare il valore indiziante della pregressa vendita di talee ad altri canapai e dell'assenza di contabilità, su questo punto il ricorso va respinto con la riserva di cui al punto che segue. Bene ha fatto, infine, il ricorrente a non più riproporre, in questa sede, la censura dell'errore sui fatti e sul diritto.

#### **E. 4**

Nel suo allegato, il ricorrente ha, poi, motivando la sua richiesta subordinata, invocato l'a "prescrizione per i reati posteriori di più di 7 anni dalla data del giudizio di questa Corte" sostenendo che il principio della lex mitior debba portare all'inapplicabilità dell'art. 97 cpv. 3 secondo cui la prescrizione dell'azione penale si estingue con la sentenza di prima sede, ritenuto che questo disposto è entrato in vigore soltanto il 1.1.2007, quindi posteriormente all'ultimo reato per cui egli viene ora perseguito. La tesi ricorsuale, così come è esposta, non è fondata. L'art. 97 cpv. 3 nCP è in vigore effettivamente solo dal 1.1.2007, cioè soltanto dopo il momento in cui il ricorrente ha delinquito per l'ultima volta. Tuttavia, tale disposto non fa che riprendere la regolamentazione posta in essere dall'art. 70 cpv. 3 vCP, entrato in vigore il 1.10.2002 contestualmente al cpv. 1 lett c dello stesso disposto che portava a

#### **E. 7**

In esito all'attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri processuali di complessivi fr. 1'500.- per un terzo al ricorrente e per la rimanenza allo Stato, con l'obbligo di versare al ricorrente fr. 700.- per ripetibili ridotte in funzione del solo parziale accoglimento del ricorso. Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1'200.-) seguono il medesimo grado di soccombenza ossia sono posti a carico del ricorrente per un terzo e per il rimanente a carico dello Stato. Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che: 1.1. annullato parzialmente il dispositivo di condanna della sentenza impugnata, RI 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alla LFStup per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 26 settembre 2001 – settembre 2003, venduto un numero imprecisato di talee sapendo o potendo presumere che le stesse sarebbero poi state utilizzate a scopo stupefacente; 1.2. annullati i dispositivi 1 e 2 sulla pena RI 1 è condannato alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) l'una per un totale di fr. 1200.- (milleduecento) la cui esecuzione è parzialmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni. Annullato il dispositivo n. 3 sulle spese, gli oneri processuali di prima sede per complessivi fr. 1200 sono posti per un terzo a carico di RI 1 e per il rimanente a carico dello Stato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'300.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'500.- sono posti per un terzo a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato, il quale rifonderà al ricorrente fr. 700.- per

ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall' art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.